



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO**



**DIPARTIMENTO
per le ATTIVITÀ
CULTURALI**



ACCORDO QUADRO TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

Il presente Accordo quadro regola i rapporti tra:

- L'Università degli Studi di Milano (C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151 – Pec unimi@postecert.it), con sede legale in Milano alla via Festa del Perdono n. 7, in persona del Rettore pro tempore, Prof.ssa Marina Brambilla, autorizzata alla stipula del presente atto dagli Organi di Governo (d'ora innanzi "UNIMI")
- e
- la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in seguito indicata come "Biblioteca", con sede in Firenze, Piazza del Cavallotti 1, - codice fiscale 80020550481, rappresentata dalla Direttrice Elisabetta Sciarra, ivi domiciliato per la carica

PREMESSO CHE

- UNIMI e la Biblioteca, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere un Accordo Quadro pluriennale volto ad assicurare collaborazioni finalizzate allo sviluppo e consolidamento di conoscenze, abilità, competenze e professionalità, nonché all'attivazione di ricerche e progetti finalizzati all'individuazione e sperimentazione di metodologie e tecnologie innovative per lo studio, la catalogazione, l'accesso, la fruizione, la valorizzazione, l'alta divulgazione del patrimonio librario e documentario nazionale, con particolare riferimento a quello conservato presso la Biblioteca;
- presso le strutture del UNIMI operano gruppi che svolgono attività di ricerca, formazione avanzata e valorizzazione nei settori della performance musicale, in ambito storico-musicologico, della bibliografia e biblioteconomia di ambito musicale;
- UNIMI svolge attività di didattica e ricerca nel settore dei beni culturali – anche attraverso la collaborazione con altri Atenei e centri di ricerca italiani e stranieri – ed è interessata all'ulteriore promozione e approfondimento della formazione e della ricerca in tale ambito, nonché alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



DIPARTIMENTO
per le ATTIVITÀ
CULTURALI

 **DGBIC**
DIREZIONE GENERALE
BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

- la Biblioteca nazionale centrale di Firenze è un istituto autonomo del Ministero della Cultura, che conserva un patrimonio librario e documentario di grande rilievo e porta avanti attività di catalogazione, studio e valorizzazione ad esso dedicate, anche in collaborazione con enti e istituzioni culturali italiane e straniere;
- le singole collaborazioni potranno svilupparsi attraverso la stipula di specifici e successivi Accordi attuativi, ai sensi della normativa che regola le rispettive Istituzioni, e potranno tra l'altro riguardare la partecipazione alla definizione e implementazione di attività didattiche quali Master universitari e Corsi di perfezionamento, nonché la realizzazione di tirocini formativi; la collaborazione allo svolgimento di attività di studio, ricerca; la costituzione e il popolamento di archivi digitali; l'organizzazione di convegni, seminari, eventi scientifici e di alta divulgazione;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

- 1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Accordo quadro.

Articolo 2 – Scopo dell'Accordo quadro

2.1 Il presente Accordo quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso UNIMI e la Biblioteca per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e collaborazione scientifica e di specifici progetti nei settori di reciproco interesse, che abbiano come sede privilegiata di attuazione i beni culturali posseduti dalla Biblioteca.

2.2 A tal fine le Parti prevedono:

- a) il coinvolgimento di personale messo a disposizione da ciascuna delle Parti firmatarie, per un periodo limitato di tempo, al fine di realizzare progetti congiunti;
- b) la condivisione delle informazioni acquisite, al fine di valorizzare adeguatamente, sul territorio nazionale e internazionale, le iniziative comuni promosse e veicolate attraverso i rispettivi canali e strumenti di comunicazione;
- c) limitatamente alla durata delle iniziative e delle attività condivise e programmate, l'accesso alle rispettive sedi nonché l'utilizzo delle rispettive attrezzature e servizi tecnici, con le modalità ed entro i limiti definiti da specifici accordi;



- d) l'eventuale riconoscimento di crediti universitari agli studenti di UNIMI che parteciperanno alle iniziative proposte, nella misura valutata e deliberata dalle competenti strutture didattiche di UNIMI, nel rispetto della vigente normativa universitaria e dei regolamenti di Ateneo.

Articolo 3 – Tirocini formativi

3.1 UNIMI e la Biblioteca possono concordare, tramite stipula di specifici accordi, l'attivazione di tirocini curriculari di durata compresa fra due e otto mesi, ovvero di altra durata comunque non superiore a dodici mesi, destinati a favorire la formazione e l'esperienza pratica di studenti laureandi o giovani laureati iscritti a corsi di dottorato, Master universitari o Corsi di perfezionamento organizzati da UNIMI. Il periodo di tirocinio verrà svolto presso le strutture e i servizi della Biblioteca, individuate in coerenza con le attività progettuali oggetto di specifico accordo.

Articolo 4 – Tirocini nell'ambito di dottorati, master universitari e corsi di perfezionamento

4.1 UNIMI e la Biblioteca possono concordare, con accordi specifici, forme di collaborazione relative all'organizzazione e allo svolgimento di Master universitari e/o Corsi di perfezionamento nelle materie di interesse istituzionale di entrambe le parti, i quali abbiano come sede di svolgimento delle attività di tirocinio curriculare UNIMI o la Biblioteca e i beni librari e documentari in essa custoditi, e che contemplino, alternativamente o cumulativamente:

- a) la partecipazione di funzionari della Biblioteca, in qualità di tutor e/o relatori;
- b) l'eventuale inserimento di studenti di master/corsi di perfezionamento presso strutture e servizi della Biblioteca, in qualità di tirocinanti;
- c) la concessione di forme agevolate di partecipazione alle attività formative in favore dei dipendenti della Biblioteca, quali ad esempio agevolazioni a sostegno dei costi di iscrizione ai Master/Corsi di perfezionamento, secondo modalità appositamente definite.

Articolo 5 – Attività di studio, ricerca e consulenza

5.1 UNIMI e la Biblioteca possono svolgere attività condivise di studio e ricerca che riguardino il patrimonio librario e documentario nazionale, con particolare riferimento a quello posseduto dalla Biblioteca.



Articolo 6 – Convegni, seminari, eventi formativi

6.1 UNIMI e la Biblioteca possono promuovere congiuntamente convegni, tavole rotonde, seminari, mostre, eventi dedicati al patrimonio librario e documentario posseduto dalla Biblioteca, con riferimento alla sua conservazione, tutela, valorizzazione, fruizione e gestione.

6.2 Le attività di formazione potranno essere rivolte al personale della Biblioteca e/o destinate alla formazione di laureandi, dottorandi, iscritti a Master e Corsi di perfezionamento.

6.3 Le attività potranno altresì assumere carattere pubblico.

Articolo 7- Programmazione e verifica dell'attuazione

7.1 Le Parti si impegnano a fornire le competenze e le professionalità necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati, mediante la stipula di specifici accordi, da adottare in relazione alla specifica tipologia di attività di collaborazione ai sensi dei vigenti ordinamenti interni delle Parti.

7.2 Tali specifici accordi, sottoscrivibili tra la Biblioteca e UNIMI, fermo restando quanto stabilito nel presente Accordo quadro, disciplineranno le modalità secondo cui si attua la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli specifici aspetti relativi alla sicurezza. In particolare, gli accordi dovranno contenere:

- a) la descrizione dell'azione, programma o progetto;
- b) la durata dell'azione, programma o progetto;
- c) il personale coinvolto per le rispettive Parti;
- d) i procedimenti per il riconoscimento dei crediti formativi agli studenti del Conservatorio partecipanti agli eventi promossi, ove previsto.

Articolo 8 – Durata, proroga, recesso e modifica dell'accordo quadro

8.1 Il presente Accordo quadro avrà durata di tre (3) anni dalla data in cui diverrà operativo e potrà essere prorogato ogni volta per un periodo di tre (3) anni, previa firma espressa.

8.2 Ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento recedere dall'Accordo quadro, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Ogni modifica del presente Accordo quadro richiede l'approvazione scritta di entrambe le Parti.



Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

9.1 Le parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le stesse, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, nr. 7) del GDPR.

9.2 UNIMI e la Biblioteca si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo quadro, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 10 - Sicurezza

10.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, UNIMI e la Biblioteca si assumono, ciascuna per propria competenza, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo e dei collegati accordi operativi.

10.2 Si demanda ai singoli accordi attuativi e comunque a prima dell'inizio delle attività previste nel presente Accordo quadro la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e quant'altro necessario in applicazione dei rispettivi regolamenti interni in relazione alla tipologia della collaborazione posta in essere.

10.3 UNIMI e la Biblioteca dovranno farsi carico, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, della copertura assicurativa del proprio personale, dipendente o ad esso equiparato, ivi compresi gli studenti, interessato dallo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo quadro, in relazione a infortuni e responsabilità civile verso terzi che dovessero derivare dalla permanenza nei locali dell'altra Istituzione che resta in ogni caso esente da qualsivoglia responsabilità ed onere, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Art. 11 - Controversie

11.1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo le parti individuano come foro competente il Foro di Firenze.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



DIPARTIMENTO
per le ATTIVITÀ
CULTURALI



Articolo 12 – Sottoscrizione e oneri di bollo

12.1 Il presente Accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15 della L. 7.8.1990 n. 241.

12.2 Il presente Accordo quadro è soggetto a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972, a carico del Soggetto Promotore e a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Università degli Studi di Milano

Il Rettore

Per la Biblioteca nazionale centrale di Firenze

La Direttrice Elisabetta Sciarra